



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 45
DEL 07.12.2017

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALI – AGGIORNAMENTO TABELLA DI COMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART.17 DGR REGIONE PIEMONTE 29.10.1999 N. 536-13414 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DCR 20.11.2012 N. 191-43016.

L'anno duemila diciassette, addì sette del mese di dicembre alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Fausto	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere		X giustific.
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

Il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. N. 45 in data 07.12.2017

OGGETTO: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALI – AGGIORNAMENTO TABELLA DI COMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 17 DGR REGIONE PIEMONTE 29.10.1999 N. 536-13414 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DCR 20.11.2012 N. 191-43016.

Il consigliere Miglio Moreno, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto:

RICHIAMATI :

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ha stabilito i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali;
- la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha definito, in attuazione del citato D.Lgs n. 114/98, le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006 n. 59-1083 con la quale la Regione ha apportato sostanziali innovazioni nelle indicazioni e nei parametri contenuti nella deliberazione DCR n. 563.13414 del 29 ottobre 1999;
- la deliberazione n. 34 assunta dal Consiglio Comunale in data 18.09.2012 con la quale il Comune di Bellinzago Novarese (No) ha provveduto ad adeguare ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 4 della citata L.R. n. 28/99 i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e la disciplina amministrativa locali agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e ai criteri di programmazione urbanistica disciplinati dalla predetta normativa;

Ricordato, in particolare, che sulla base di quanto disciplinato dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, con la su richiamata deliberazione CC. N.34/2012 sono riconosciuti, come meglio argomentato nella relazione allegata alla medesima deliberazione, sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese le seguenti zone commerciali:

- un addensamento di tipo A1
- un addensamento di tipo A4
- un addensamento di tipo A5
- una localizzazione di tipo L1
- una localizzazione di tipo L2

Preso e dato atto che in data 20 novembre 2012 il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n.191 – 43016 recante la *“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114).”*

Considerato che con tale deliberazione la Regione Piemonte ha di fatto completato il quadro normativo di riferimento per uno sviluppo *“coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza”* in ossequio al principio costituzionale espresso nell'art.41 (art.16 DCR 20.11.2012 N.191-43016);

Evidenziato, in particolare, che con il completamento della disciplina di liberalizzazione del mercato avvenuto negli anni dal 2010 al 2012, la normativa di riferimento ha avuto una rilevante evoluzione codificata dalla sopra richiamata DCR 191/2012, che ha riscritto il 3° comma dell'articolo 17 nei termini che seguono:

“3. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:
a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e costituiscono il modello di rete di riferimento per ciascun comune.
*Nel rispetto dell'articolo 16, comma 1, non rappresentano in alcun modo limitazione allo sviluppo e trasformazione della rete di vendita e al rilascio di permessi a costruire relativi agli insediamenti commerciali. I comuni assumono, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, **con l'obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive.** Contestualmente, ai fini dell'adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale*

alle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l'energia, gli aspetti bioclimatici, l'equità e il benessere sociale, l'economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali. Per i centri commerciali, i comuni possono definire criteri progettuali che favoriscano l'integrazione del centro stesso nell'ambiente urbano di riferimento, la ricostituzione e il completamento del tessuto edilizio e l'innervamento e la correlazione con la rete distributiva commerciale esistente. La Giunta regionale, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali fornendo indicazioni circa la definizione e gli indicatori di misura degli ulteriori criteri sopra elencati."

Rilevato, quindi, che l'art.17 delinea un modello di rete commerciale locale in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa.

Evidenziato che tale modello non costituisce limitazione inderogabile ed in particolare

- ☞ che le indicazioni tipologiche previste non rappresentano un vincolo assoluto al rilascio di autorizzazioni commerciali e titoli edilizi relativi a tipologie di vendita superiori;
- ☞ che i Comuni applicano tali tabelle alla specifica situazione del proprio territorio, tenendo però presente che le tipologie indicate sono per norma conformi all'utilità sociale;
- ☞ i Comuni, in caso di indicazioni tipologiche più restrittive, hanno l'obbligo di motivare tale scelta sulla base delle valutazioni inerenti ad una serie di materie che sono elencate dalla norma stessa,

Dato atto che i criteri adottati e zone commerciali individuate con deliberazione C.C. n. 34/2012 risultano conformi alle disposizioni regionali così come innovate con la DCR 20.11.2012 N.191-43016

Ravvisata, tuttavia, l'opportunità di modificare, in applicazione del comma 3 del soprarichiamato art. 17 le compatibilità territoriali dello sviluppo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente urbano per ciascun Addensamento e per ciascuna Localizzazione Commerciale, con riferimento ad ognuna delle tipologie distributive previste dall'art. 8 della DCR , con la finalità di promuovere la più ampia concorrenza in coerenza con il quadro normativo di riferimento;

Dato atto che relativamente agli addensamenti extra-urbani:

- (a) è sempre prevista la compatibilità della sola tipologia M- SAM 3 estesa sino a 1.800 mq di SV nei centri con più di 10.000 abitanti limitata a 1.500 abitanti nei centri demografici inferiori con sole due eccezioni: l'esclusione di tutte le tipologie di medie superfici di vendita alimentari e miste prevista appunto dalla tabella n 4 relativa ai comuni sub polo ed intermedi sotto soglia demografica e la previsione, nella successiva tabella n 5 relativa ai comuni minori, della compatibilità della tipologia M-Sam 2 da 251 a 900 mq di SV;
- (b) L'esclusione assoluta relativa alla merceologia alimentare prevista dalla tabella n 4 appare pertanto un'eccezione assai singolare nel contesto di un scelta programmatica che relativamente agli A5 ha giustamente ipotizzato che fosse inopportuna la presenza delle tipologie di vendita minori perché data la modestia della specializzazione di prodotti e la relativa distanza dal nucleo residenziale principale non avrebbero avuto una capacità attrattiva adeguata per sopravvivere in termini economici mentre una media di dimensioni medio-grandi potrebbe rappresentare un'integrazione dell'offerta commerciale in un tessuto caratterizzato dalla presenza di medie e grandi SV extra alimentare con buone possibilità di soddisfare le esigenze di acquisto dell'utenza.
- (c) Esigenza che è stata ritenuta soddisfatta prevedendo la tipologia M-SAM3 nei comuni sopra soglia demografica e la M-SAM2 in quelli minori, in un comprensibile rapporto tra dimensione anche territoriale inferiore e capacità di dare servizi al bacino di utenza insediato nel centro residenziale comunale

(d) Nel caso di Bellinzago si ritiene che sia più opportuno prevedere la compatibilità della tipologia M-SAM 3 sino al limite dei 1.500 mq di vendita perché la classificazione tra i Comuni con meno di 10.000 abitanti è un fatto tecnico essendo mancanti solo alcune centinaia di residenti per superare a soglia di legge: motivo per cui, al di là della classificazione formale, sotto il profilo della tecnica commerciale Bellinzago deve essere considerato a tutti gli effetti alla stregua di un centro sopra soglia demografica.

(e) L'integrazione tipologica proposta si qualifica pertanto non come una deroga ma come un'applicazione a tutti gli effetti delle previsioni del modello di rete regionale.

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per cui si fa rimando al verbale di seduta. Non essendoci interventi il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione del Consigliere Miglio Moreno, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione;

ATTESO che, con riferimento all'art. 8, comma 3°, del D.Lgs n. 114/1998, il predetto documento è stato inviato con nota prot. n. 16670 del 06.11.2017 alle organizzazioni di tutela dei consumatori ed alle organizzazioni imprenditoriali del commercio per le eventuali osservazioni, assegnando il termine del 20 novembre 2017 per presentare eventuali osservazioni;

CONSTATATO che entro tale data non sono pervenute osservazioni.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile dell'Area Attività commerciali;

CONSIDERATO E DATO ATTO che, non comportando *riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*", il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Si dà atto che, rispetto all'appello di inizio seduta, al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, risulta presente in più in aula il consigliere Miglio Moreno, mentre si è assentata la consigliera Bovio Chiara. I Consiglieri presenti risultano pertanto n.11.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 9
ASTENUTI	N. 2 (Spongini Fabio, Baracco Luigi)
CONTRARI	N. =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Consigliere Miglio Moreno, che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, di:

1. Di confermare i criteri comunali, di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 e all'art. 4, comma 1, della legge regionale sul commercio già approvati con deliberazione C.C. n. 34 del 18.09.2012, aggiornando la tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo allegata ai Criteri di programmazione commerciale, come meglio specificato nella tabella che si allega al presente provvedimento sotto la lett.A).

2. Di trasmettere copia della presente al competente servizio regionale;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 9
ASTENUTI	N. 2 (Sponghini Fabio, Baracco Luigi)
CONTRARI	N. =

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to *DELCONTI Dott. Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

*Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27.12.2017
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.*

Bellinzago Novarese, 27.12.2017

Il Segretario comunale
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*
